



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

dott. Fulvio Maria Longavita	Presidente
dott. Alessandro Forlani	Consigliere
dott. Francesco Sucameli	Primo Referendario
dott.ssa Raffaella Miranda	Primo Referendario (relatore)
dott. Emanuele Scatola	Referendario

**nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019**

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 5, lett. a) della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio dei bilanci pubblici ed in particolare l'art. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) ed in particolare gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 149;

VISTO l'art. 148-bis TUEL;

VISTO il d.lgs. 118/2011;

VISTE le relazioni - questionario relative alle annualità 2016 – 2017 inviate dall'organo di revisione del comune di Dragoni (CE) rispettivamente in data 14/03/2018 con prot. C.d.C. n. 2026 ed in data 29/07/2019 con prot. C.d.C. n 4879 ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTA la nota istruttoria del magistrato incaricato prot. n. 1031 del 27/02/2019 indirizzata al Sindaco del Comune e all'organo di revisione, nonché al Segretario Comunale;

VISTA la risposta dell'organo di revisione prot. n. 2369 del 13/05/2019 (prot. C.d.C. n. 3574 del 17/05/2019);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 54/2019, trasmessa con nota n. 4527 del 3/09/2019 con l'allegata relazione del magistrato istruttore, con la quale il Presidente

della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato il Collegio per l'esame delle criticità emerse;

ESAMINATE le memorie del Comune di Dragoni (CE) prot. n. 3663 del 12/07/2019 acquisite al prot. C.d.C. con n. 4677 del 12/07/2019;

RILEVATA la presenza nella pubblica adunanza del 19 luglio 2019 del Sindaco, dott. Silvio Lavornia, del Segretario comunale, dott.ssa Stefania Iavarone e del Responsabile del Servizio finanziario, rag. Giuseppe Pinelli in qualità di rappresentanti del comune di Dragoni (CE);

VISTA la parzialità delle risposte fornite sia in sede di memorie, prot. n. 3663 del 12/07/2019 acquisite al prot. C.d.C. con n. 4677 del 12/07/2019, che di informazioni rese in pubblica adunanza dai rappresentanti dell'Ente;

VISTA l'ordinanza istruttoria n. 175/2019, trasmessa con nota n. 4961 del 31/07/2019 con l'allegata relazione del magistrato istruttore stante la necessità, alla luce degli atti, della documentazione esaminata e delle risposte fornite in contraddittorio, di acquisire elementi istruttori ulteriori rispetto a quelli già acquisiti;

VISTA la nota del Sindaco dell'Ente prot. C.d.C. n. 5883 del 18/09/2019 avente ad oggetto “(...) *Delibera del Consiglio Comunale assunta nella seduta consiliare del giorno 4 c.m. di adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 (...)*”;

ESAMINATE le ulteriori memorie e relativi allegati del Comune di Dragoni (CE) prot. n. 5068 del 30/09/2019 acquisite al prot. C.d.C. con n. 6138 del 1/10/2019;

Udito, in camera di consiglio, il magistrato preposto;

### **Premesso**

L'analisi complessiva della situazione economico - finanziaria del Comune di Dragoni (comune di 2.108 abitanti alla data del 01/01/2016) ha interessato nel dettaglio la contabilità afferente agli esercizi 2016 – 2017, ma anche analisi storiche e

prospettiche di alcuni dati finanziari; in particolare, l'Ente ha inviato a questa Sezione le relative relazioni sui rendiconti come previsto dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (vd. relazioni - questionario afferenti alle annualità 2016-2017 inviate dall'organo di revisione del comune di Dragoni (CE) rispettivamente in data 14/03/2018 con prot. C.d.C. n. 2026 ed in data 29/07/2019 con prot. C.d.C. n. 4879). Sul punto si pone in evidenza il rilevante ritardo rispetto al termine perentorio del 4 aprile 2019, fissato dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con delibera n. 28/2019, nell'invio dei dati contabili afferenti al Rendiconto 2017; nel dettaglio si rappresenta che la relazione-questionario al consuntivo 2017 è stata prodotta dal Revisore unico dell'Ente solo a seguito dei solleciti di questa Corte e dell'Amministrazione comunale.

Con nota n. 1031 del 27/02/2019 veniva inviata una *“richiesta istruttoria propedeutica al controllo sui rendiconti degli esercizi 2016 e 2017”*. Segnatamente si richiedevano chiarimenti in ordine a:

1. riaccertamento straordinario dei residui e prospetto del risultato di amministrazione al 1/01/2015;
2. scheda tecnica di determinazione del F.C.D.E. con particolare riferimento alla quantificazione dello stesso al 31/12 2016 e 2017;
3. risultanze di cassa;
4. anticipazioni di tesoreria;
5. attivazione di fondi con specifica destinazione per utilizzi di parte corrente;
6. anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 e ss.

Con missiva n. 2369 del 13/05/2019, acquisita al prot. CDC con n. 3574 del 17/05/2019, l'Organo di Revisione dell'Ente forniva alcuni chiarimenti che apparivano insufficienti rispetto ai quesiti e non in grado di superare i rilievi formulati.

Peraltro, si rappresenta, ancora, che nelle more del procedimento istruttorio, il Revisore unico dell'Ente avrebbe dovuto inviare, tramite il sistema informativo Con.Te., il rendiconto di gestione 2017 nel periodo intercorrente dal 4/02/2019 al 30/04/2019 (termine finale), come stabilito dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con delibera n. 28/2019 (depositata il 18/2/2019 e comunicata il 13/02/2019 con PEC).

Il questionario *de quo* non risultava ancora inviato, malgrado il Sindaco avesse “(...) invitato il revisore a trasmettere entro breve termine il questionario al rendiconto di gestione (...)”, come si evinceva dalla nota n. 3663 del 12/07/2019.

Attesa, quindi, l'assoluta parzialità dei dati resi disponibili dal Comune di Dragoni, come sopra evidenziato, nei vari sistemi informativi della Corte dei conti ed in seguito all'esame delle risposte fornite e delle evidenze contabili desunte dalle varie banche dati di cui dispone l'Ufficio di controllo (BDAP – MEF, Certificati al conto del ministero dell'Interno – Sezione finanza locale e SIOPE) continuavano a permanere profili di irregolarità e criticità che inducevano il magistrato istruttore a richiedere al presidente della Sezione di disporre con ordinanza (n. 54/2019) l'adunanza pubblica del 19/07/2019, al fine di esporre e discutere in contraddittorio con i rappresentanti dell'Ente i profili di criticità e/o irregolarità posti in evidenza in sede istruttoria e di deferimento. Anche in sede di contraddittorio l'Amministrazione comunale non appariva in grado di chiarire i punti oggetto dei rilievi formulati e di conseguenza veniva richiesta un'ulteriore proroga dei termini. Veniva di conseguenza inviata con nota n. 4961 del 31/07/2019 la delibera istruttoria n. 174 con la quale si richiedevano ulteriori precisazioni in ordine ai seguenti profili di criticità.

## **1. FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA' (FCDE) – RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE 2016-2017.**

In istruttoria era stata richiesta la trasmissione della scheda tecnica di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, da cui evincere la quantificazione del fondo in sede di riaccertamento straordinario alla data dell'1/01/2015. Si pregava, inoltre, di trasmettere la scheda *de qua* per la quantificazione del F.C.D.E. in sede di rendiconto 2015, 2016 e 2017, oltre che per la quantificazione dello stesso in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018.

Le risposte fornite ed i documenti a corredo delle stesse erano apparse poco chiare rispetto alle richieste formulate.

Sul punto, al fine di una corretta e rilevabile quantificazione del FCDE al 31/12/2017, si pregava di compilare una tabella afferente alla "serie storica capacità di incasso" dei residui attivi relativa ai TIT. I e III (periodo 2012-2016) da cui evincere dati di sintesi afferenti al monte residui alla fine di ogni esercizio e percentuali di incasso annuali. Compilata tale tabella si pregava di specificare la media utilizzata (semplice/ponderata) dall'Ente nel computo della percentuale di incasso sui residui del quinquennio antecedente all'esercizio cui il FCDE si riferiva.; si invitava, poi, ad evidenziare il complemento a 100 della citata media da applicarsi al totale dei residui afferenti ai TITOLI I e III, come indicato nell'esempio 5 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011. Nell'ipotesi di esclusione di alcune categorie di entrata si invitava l'Amministrazione comunale a specificarne i motivi ed a quantificarle con dati di sintesi. Laddove, invece, fosse stato utilizzato erroneamente un diverso metodo di calcolo in sede di rendiconto, si pregava di specificarlo e di quantificare il FCDE al 31/12/2017.

Si rilevava, inoltre, che anche in occasione delle memorie illustrative trasmesse con nota n. 3663 del 12/07/2019 le risposte fornite erano apparse elusive e non pienamente rispondenti alle richieste formulate. La tabella inoltrata non era stata compilata e ne erano state prodotte altre con riferimento alle sole entrate relative ai ruoli idrici e TARSU.

Sul punto il responsabile del servizio finanziario, con nota 3663 del 12/07/2019 rilevava che *“(...) con riferimento al canone idrico, non essendo presente una serie storica dei residui degli incassi, la quota di accantonamento [era] stata calcolata nel modo seguente: - residui pari a 358.785,44 sui quali [era] stata applicata la percentuale del 46% per una quota pari a € 164.616,43 (...)”*.

Nella allegata tabella, però, contravvenendo a quanto dichiarato in premessa, sempre con riferimento al ruolo idrico, venivano evidenziati gli incassi su residui 2012-2016 ed uno stanziamento al FCDE per tale residuo pari ad € 448.140,35.

La confusione e le discordanze delle risposte fornite con i dati rassegnati dall'Ente alla BDAP del MEF e nei Certificati al conto del ministero dell'Interno, avevano riguardato la generalità della contabilità rassegnata nel corso del procedimento istruttorio.

A titolo esemplificativo e di sintesi venivano in rilievo le seguenti irregolarità:

a) dalle tabelle fornite con nota n. 3663 del 10/07/2019 sembrava che il FCDE fosse composto dai soli accantonamenti su residui afferenti ai ruoli idrici e TARSU per un totale pari ad € 515.036,29; tale dato risultava, poi, smentito da quanto lo stesso Ente aveva trasmesso al MEF ed al ~~m~~ Ministero dell'Interno – Sezione finanza locale, dove rispettivamente in BDAP e nei Certificati al conto risultava un FCDE pari ad € 679.652,79;

b) con missiva inviata dal Comune di Dragoni in data 13/05/2019 con n. 2369 erano stati evidenziati € 3.402.780,76 per anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013; dalla relativa tabella si rilevava, però, che erano stati restituiti in ammortamento di tali anticipazioni € 361.896,95: di conseguenza sembrava evidenziarsi un debito residuo per € 3.040.883,81. Tale dato era apparso non compatibile con quanto lo stesso Ente aveva trasmesso al MEF ed al ministero dell'Interno – Sezione finanza locale dove rispettivamente in BDAP e nei Certificati al conto risultava un vincolo derivante dalla contrazione di mutui per € 746.332,81.

Ancora con riferimento alla composizione e determinazione del FCDE veniva in rilievo che non era stata specificata né la media degli incassi, né il conseguente complemento a 100 da applicarsi ai residui afferenti ai TIT. I e III considerati per il computo del fondo *de quo*.

In conclusione, si invitava l'Ente a chiarire definitivamente:

- A) l'importo del FCDE,
- B) la composizione dello stesso, con specificazione dei residui inclusi;
- C) i motivi delle discordanze con le banche dati sopra richiamate.

## **2. FONDI VINCOLATI UTILIZZATI PER SPESE DI PARTE CORRENTE – EVOLUZIONE DELLA CASSA – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.**

In istruttoria si pregava di rappresentare l'evoluzione del fenomeno connesso al ricorso a fondi a specifica destinazione, utilizzati in termini di cassa, per spese correnti ai sensi dell'art. 195 co. 2 del TUEL, evidenziandone: a) l'importo delle somme non ricostituite, b) l'evoluzione delle risultanze di cassa e c) quelle relative alle anticipazioni di tesoreria.

Nello specifico, con riferimento all'esercizio 2017, emergevano:

- utilizzi di fondi a destinazione vincolata (impiegati) per cassa, non ricostituiti per € 20.885,05;
- un fondo cassa pari ad € 0 con conseguente scopertura di € 20.885,05;
- un'anticipazione di tesoreria per € 490.016,94, di cui € 8.732,46 non restituiti.

L'Ente, nel quinquennio osservato (2014-2018), aveva attivato ogni strumento di finanziamento, sia nel breve che nel medio-lungo termine, attesa anche l'attivazione di prestiti ex D.L. 35/2013 e ss..

Era venuto in rilievo il fenomeno connesso all'attivazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria, che seppur estinta alla fine degli esercizi osservati,

aveva comportato nel quinquennio in esame un aggravio di spesa per interessi per un totale di € 7.937,93.

Altro punto di rilevante criticità era rappresentato dall'utilizzo di fondi aventi specifica destinazione ed impiegati per spese di parte corrente non ricostituiti.

Nel dettaglio si era osservato che al 31/12/2017 il Comune di Dragoni aveva evidenziato uno scoperto sostanziale di cassa pari ad € 29.617,51 di cui € 20.885,05 per utilizzo di fondi con specifica destinazione non ricostituiti ed € 8.732,46 per anticipazione di tesoreria non restituita al termine dell'esercizio.

Segnatamente si pregava di specificare quali mezzi di copertura avesse attivato l'Ente per il reintegro di detti fondi.

Sul punto con nota n. 3663 del 10/07/2019 il Responsabile del Servizio finanziario aveva specificato che con riferimento alla *“(...) scopertura di cassa che [era] stata evidenziata per il 2017 si rappresenta[va] che l'ente [aveva] posto in essere innumerevoli iniziative volte ad incrementare l'incasso dei tributi. In particolare, si [stavano] ponendo in essere attività di accertamento IMU e TASI dal 2014 al 2017 per un totale di € 1.462.528,05: per la TARI si [era]attivato il recupero per l'ordinario dal 2014 al 2018 che cuba[va] € 508.025,73. Relativamente al servizio idrico dal 2014 al 2017 le attività di recupero ammonta[va]no ad € 402.833,90. Le azioni di recupero mediante ruolo coattivo per gli anni d'imposta 2012-2015 somma[va]no € 819.964,15 per un totale complessivo delle attività di recupero pari ad € 3.193.351,83 (...)”*.

Si invitava pertanto l'Ente, anche su questo punto, in via definitiva, a fornire i necessari chiarimenti.

In definitiva con delibera n.174/2019 si ordinava al Comune di Dragoni (CE), entro e non oltre il 30 settembre 2019, di:

**(a) compilare la tabella seguente, afferente alla “serie storica capacità di incasso” dei residui attivi relativa ai TIT. I e III.**

Sul punto con nota n. 5068 del 30/09/2019 veniva prodotta la tabella sotto riportata:

**SERIE STORICA CAPACITA' DI INCASSO**

Anni	Residui attivi al 1° gennaio titolo I	Residui attivi al 1° gennaio titolo III	TOTALE TITOLO I E III	Riscossioni in c/residui dell'esercizio del titolo I	Riscossioni in c/residui dell'esercizio del titolo III
	a	b	c=a+b	d	e
2012	€ 710.916,65	€ 840.545,59	€ 1.551.462,24	€ 193.202,47	€ 139.038,98
2013	€ 866.342,15	€ 783.872,64	€ 1.650.214,79	€ 263.455,52	€ 160.247,74
2014	€ 699.908,78	€ 844.180,73	€ 1.544.089,51	€ 141.961,60	€ 222.868,92
2015	€ 1.073.910,56	€ 853.580,09	€ 1.927.490,65	€ 201.534,91	€ 136.567,88
2016	€ 1.491.800,68	€ 646.152,87	€ 2.137.953,55	€ 264.142,59	€ 103.410,67
<b>TOTALI</b>	<b>€ 4.842.878,82</b>	<b>€ 3.968.331,92</b>	<b>€ 8.811.210,74</b>	<b>€ 1.064.297,09</b>	<b>€ 762.134,19</b>

Compilata la stessa si pregava di specificare la media utilizzata (semplice/ponderata) dall'Ente nel computo della percentuale di incasso sui residui del quinquennio antecedente all'esercizio cui il FCDE si riferisce.; si invitava, poi, ad evidenziare il complemento a 100 della citata media da applicarsi al totale dei residui afferenti ai TITOLI I e III come indicato nell'esempio 5 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011. Nell'ipotesi di esclusione di alcune categorie di entrata si invitava l'Amministrazione comunale a specificarne i motivi ed a quantificarle con dati di sintesi. Laddove, invece, fosse stato utilizzato erroneamente un diverso metodo di calcolo in sede di rendiconto, si pregava di specificarlo e di quantificare il FCDE al 31/12/2017.

Si richiedeva, inoltre, di chiarire i dati di cui al quadro n. 2 "gestione delle entrate" dei Certificati al Conto inviati dall'Ente al Ministero dell'Interno, Sezione finanza locale. Segnatamente rileva la presenza di un totale di residui attivi del TITOLO I pari ad € 1.101.658,59 ed un totale di residui attivi del TITOLO III pari ad € 895.161,29; il totale dei residui appena richiamati è risultato di € 1.996.819,88.

Tale dato destava fortissime preoccupazioni in ordine alla congruità del Risultato di amministrazione 2017, nonché rispetto alla tenuta generale degli equilibri di Bilancio. In dettaglio veniva in rilievo che il FCDE calcolato dall'Ente e pari ad € 679.652,72, come comunicato nei certificati al Conto ed in BDAP-MEF sembrava sottostimato in considerazione del totale dei residui attivi afferenti ai TITOLI I e III pari ad € 1.996.819,88; in proporzione il fondo è risultato pari al 34,03%.

Sul punto il Responsabile del Servizio finanziario con nota 5068 del 30/09/2019, con riferimento ai ruoli TARSU specificava che “(...) *la media utilizzata nel computo della percentuale d’incasso è quella della media semplice dei rapporti annui. Pertanto l’FCDE risulta[va] pari ad € 66.895,94. Inoltre la percentuale di completamento a 100 è pari a 12,26 (...)*”. Nella stessa missiva il ragioniere dell’Ente, con riferimento ai ruoli idrico e TARI, rappresentava ancora che “(...) *la media utilizzata nel computo della percentuale di incasso è quella della media ponderata sui rapporti. I residui su cui [era] stato calcolato l’FCDE [erano] pari ad € 589.658,35. Pertanto l’FCDE risulta[va] pari ad € 448.140, 35. Per la risorsa TARI, non essendo presente una serie storica dei residui e degli incassi, la quota accantonamento al FCDE [era] stata calcolata nel modo seguente: sui residui pari ad € 358.785,44 [era] stata applicata la percentuale del 46%. Pertanto, L’FCDE [era] pari ad € 164.616,43. In definitiva sommando gli importi così come sopra calcolati  $66.895,84+448.140,35+164.616,43$  si ottiene il FONDO CREDITI DEFINITIVO riportato nel risultato di amministrazione al 31/12/2017 (...)*”.

In sostanza il Responsabile del servizio finanziario dell’Ente confermava la grandezza già esplicitata del FCDE in misura pari ad € 679.652,72. Le criticità sollevate in sede istruttoria afferenti alla sottostima del FCDE, anche in considerazione del totale dei residui attivi afferenti ai TITOLI I e III pari ad € 1.996.819,88, rispetto al quale in proporzione il fondo è risultato pari al 34,03%, hanno trovato conferma nella stessa nota n. 5068 del 30/09/2018, dove alla lettera d) è stato evidenziato che il fondo in esame “(...) *lamenta la mancata inclusione dei residui attivi relativi alle seguenti categorie di entrate: ICI, IMU, ruoli suppletivi Tarsu, lampade votive (...)*”. Nella stessa missiva il Responsabile ha poi rilevato che “(...) *la mancata inclusione dei residui attivi suddetti nel FCDE avrebbe potuto incidere sul risultato di amministrazione 2017. Si evidenziava[va], in ogni caso che tale risultato di amministrazione, benchè chiuso con un avanzo di appena €*

27.902,53, non [aveva] trovato alcuna applicazione all'esercizio 2018 secondo la normativa vigente (...)"

Al riguardo, preliminarmente viene in rilievo che la mancata applicazione dell'asserito "avanzo" in nulla incide circa le irregolarità afferenti alla corretta tenuta delle scritture contabili, alla giusta quantificazione del FCDE ed in definitiva alla esplicitazione del reale e sostanziale disavanzo.

Alla conclusione del procedimento istruttorio l'Amministrazione comunale ancora non ha definitivamente quantificato i ruoli non inclusi nel calcolo del fondo in oggetto né ha chiarito le ragioni di tale esclusione.

In ogni caso applicando la normativa sopra richiamata di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, si ricava una media di incassi su residui nel quinquennio 2012-2016 pari al 21,09%; sul punto si è riscontrato che alla fine degli esercizi 2015 e 2016 la stessa capacità di incasso si è deteriorata, attestandosi rispettivamente al 17,54% ed al 17,19%.

Tanto premesso, si evidenzia che la percentuale da applicare al totale dei residui di cui ai TIT. I e III, pari ad € 1.996.819,88, è pari al 78,91%. Tale dato risulta in linea con una ragionevole quantificazione della percentuale da applicare al FCDE che normalmente e statisticamente si attesta intorno al 75%; quindi, in un'ottica favorevole alle ragioni dell'Ente, un FCDE compatibile con la capacità d'incasso dimostrata e con le norme prima richiamate indurrebbe a stabilire un fondo pari ad € 1.497.614,91.

Quest'ultimo importo configura il reale disavanzo dell'Ente, a cui poi sommare gli altri extra deficit di cui in seguito si dirà.

Con la medesima deliberazione n.174/2019, inoltre, si ordinava all'Ente di:

**(b) specificare i fondi pluriennali vincolati per spese correnti e spese in conto capitale, afferenti al quadro n. 14 ("prospetto dimostrativo del risultato d'amministrazione") dei Certificati al Conto inviati dall'Ente al Ministero**

dell'Interno Sezione finanza locale, pari rispettivamente ad € 12.502,16 ed € 425.485,15 per un totale di € 437.987,31.

Atteso che in sede di riaccertamento straordinario era emerso un fondo pluriennale vincolato pari ad € 2.757.835,79, si invitava l'Amministrazione comunale a chiarire i motivi della sostanziale riduzione evidenziata.

Sul punto il Responsabile del Servizio finanziario con nota 5068 del 30/09/2019 (di cui all'ALL.3) ha in definitiva chiarito che *"(...) la sostanziale diminuzione dell'ammontare del Fondo nell'anno 2017, paragonata all'annualità 2015, trova fondamento nell'emissione dei mandati relativi alle opere infra tempore liquidate a fronte degli impegni inizialmente assunti e re imputati(...)"* Si è preso atto del chiarimento fornito.

Con la ripetuta deliberazione n.174/2019, inoltre, si invitava l'Ente a:

(c) quantificare il debito residuo per anticipazioni di liquidità, ex D.L. 35/2013 e ss., e specificare la tecnica di contabilizzazione adottata per le anticipazioni straordinarie di liquidità ante armonizzazione, nonché quella adoperata nel passaggio alla contabilità armonizzata; nel dettaglio si richiedeva di fornire riscontri contabili con particolare riferimento alla sterilizzazione sul risultato di amministrazione post riaccertamento straordinario relativamente ai rendiconti 2015-2016-2017.

Sul punto, infatti, si rilevava che erano stati restituiti € 361.896,95, secondo quanto dichiarato dall'Ente, in ammortamento di tale mutuo; di conseguenza la quota restante sembrava pari ad € 3.040.883,81.

In ogni caso il dato evidenziato sembrava incompatibile con quanto lo stesso Ente aveva trasmesso al MEF ed al ministero dell'Interno – Sezione finanza locale, laddove rispettivamente in BDAP e nei Certificati al conto risultava un vincolo derivante dalla contrazione di mutui per € 746.332,81.

Né il FCDE, comunque calcolato, sarebbe risultato capiente per l'inclusione di tali somme così come previsto *ex art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015.*

Nel dettaglio il Responsabile del Servizio finanziario, con nota 5068 del 30/09/2019, ha rilevato che *“(...) la residua quota capitale da restituire [era] pari ad € 3.132.599,00. Ante armonizzazione l’anticipazione di liquidità [era] stata iscritta nell’anno 2013 e 2014, per la parte delle entrate al titolo 5 categoria 3 – Entrate derivanti da accensioni di prestiti; per la parte delle spese al titolo 3 – spese per rimborso prestiti. Successivamente all’entrata in vigore del D. lgs. 118/2011, la rimanente quota capitale da restituire non [era] stata iscritta nella parte accantonata di ogni risultato di amministrazione. A tal fine si significa che la mancata iscrizione, seppur avrebbe generato un disavanzo (...)”*.

In definitiva, l’amministrazione comunale ha chiarito che non ha proceduto alla sterilizzazione delle somme di cui trattasi; di conseguenza l’effetto correlato a tale violazione si configura in una quota di extra disavanzo da sommare a quello di cui al precedente punto sub (a) afferente al FCDE. Orbene, a norma dell’art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, considerando inclusa nel FCDE come sopra ricalcolato una quota di cui al D.L. n.35/2013 e ss, ne consegue una quota ulteriore di disavanzo al 31/12/2017 pari ad € - 1.634.984,09.

Ciò in quanto, come noto, l’art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015 consente l’inclusione della somma di cui al D.L. 35/2013 nel FCDE ove capiente; poiché nel caso in esame, come visto, il FCDE non risulta tale si include solo una quota pari esattamente al FCDE e la residua somma deve essere allocata nella parte vincolata del risultato, concorrendo, quindi, all’extra deficit.

Da ultimo, con la più volte citata deliberazione n.174/2019 si chiedeva all’Ente di:

**(d) quantificare le maggiori entrate prospettate dall’Amministrazione comunale con dati aggiornati ed eventualmente con dati afferenti anche al pre-consuntivo 2018.**

Sul punto è stato dichiarato con nota 5068 del 30/09/2018 che sono in procinto di essere notificati avvisi di accertamento per entrate proprie.

In sostanza, la contabilità generale dell'Ente mostra una rilevante difficoltà di cassa che parrebbe trarre origini da previsioni di entrate non rispondenti alle effettive capacità di incasso e di riduzione della spesa.

Quest'ultima non viene limitata correttamente con gli strumenti previsti *ex lege*, quali ad esempio: una corretta quantificazione del F.C.D.E., l'inclusione degli importi di cui al D.L. 35/2013 e ss. tra i vincoli dei risultati di amministrazione, i quali come dimostrato per l'esercizio 2017 è stato calcolato erroneamente mostrando un sostanziale disavanzo per un importo non inferiore ad € - 3.132.599,00.

Tutto ciò induce gli amministratori dell'Ente ad attivare ogni forma di finanziamento, nel breve e nel lungo periodo.

Quanto appena esposto dimostra chiaramente che il risultato di amministrazione 2017 è inadeguato così come esplicitato dall'Ente e che lo stesso dovrebbe essere ricalcolato sulla base delle indicazioni sopra riportate.

Occorre, del resto rilevare che, a seguito di tale istruttoria, l'Amministrazione del Comune di Dragoni ha ritenuto di aderire alla procedura di pre-dissesto ex art. 243 bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000.

L'articolo citato, in particolare, al comma 3, sancisce che *“(...) il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo (...)”*.

La norma, in sostanza, esclude il potere della Corte di assegnare misure correttive, ai fini del c.d. “dissesto guidato”, ex art. 6 del D.lgs. n.149/2011.

Ben diversamente dalle finalità perseguite dalle disposizioni del ripetuto art. 6 del D.lgs. n.149/2011, quelle dell'art. 148-bis mirano, invece, ad evitare cautelativamente il grave peggioramento della condizione dell'ente sotto lo specifico profilo della “sostenibilità finanziaria” della spesa, in presenza di considerevoli squilibri e/o

irregolarità (v., anche per la nozione di “sostenibilità finanziaria della spesa”, S.R.C. Campania delib. n. 107/2018 e SS.RR. Spec. Comp. sent. n.5/2019).

In questa ottica, la Sezione ha già avuto modo di fare ricorso all’istituto del c.d. “blocco della spesa” (da limitare alla sola spesa “discrezionale”), pur in costanza di ricorso al piano di riequilibrio, nei casi, come in quello di specie in cui emergono squilibri economici- finanziari di particolare rilievo, eventuali mancanze di copertura di spesa, violazioni di norma finalizzate alla regolarità della gestione finanziaria (Cfr. delib. n.110/2019 e delib. n. 192/2019).

In presenza di rilevanti rischi di “sostenibilità” finanziaria della spesa, l’Ente è tenuto ad adottare tutte le misure ritenute più idonee ad assicurare, nell’immediato, la continuità dei servizi e delle funzioni essenziali, nel termine di 60 gg. dal ricevimento della deliberazione della Magistratura contabile che accerta la sussistenza di gravi rischi di “tenuta” delle predette funzioni e dei menzionati servizi, per le difficoltà di pagamenti legati alla “sostenibilità finanziaria” delle obbligazioni assunte dall’Ente, ex art. 148-bis, c.3, TUEL.

In altri termini, la verifica posta in essere con la presente deliberazione esprime i poteri riconosciuti alla Corte dei conti ai sensi degli art. 148 e 148 bis del TUEL, con particolare riferimento al comma 3 dell’ultima disposizione citata, alquanto diversi da quelli di cui all’art. 243-bis, comma 3, TUEL .

### **PER QUESTI MOTIVI**

la Sezione Regionale di controllo per la Campania, in esito all'istruttoria eseguita, nei termini e con le considerazioni di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, degli articoli 148 e 148 *bis* del TUEL, **accerta**, ai sensi degli articoli 148 e 148 *bis*, comma 3, del TUEL, nonché ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, la sussistenza delle irregolarità contabili e finanziarie illustrate in motivazione, tali da compromettere la sostenibilità finanziaria degli oneri dell’Ente;

**richiama** il Comune di Dragoni (CE) all'osservanza delle prescrizioni di legge e dei principi esposti in motivazione;

**segnala** al Consiglio comunale del Comune di Dragoni (CE) le irregolarità rilevate, in rapporto alle quali l'Amministrazione comunale dovrà adottare, **entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia**, le misure correttive ritenute più idonee a ripristinare immediatamente i margini di una sua capacità di spesa, sotto l'indicato profilo della "sostenibilità finanziaria" con particolare riferimento al:

- risanamento degli equilibri di cassa sia di parte corrente che di parte capitale,
- ricalcolo del Fondo Crediti di dubbia esigibilità,
- ripristino del disavanzo di amministrazione 2017 esplicitato secondo le regole sancite dall'art. 3 del d.lgs 118/2011 con particolare riferimento al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità correttamente ricalcolato e secondo le regole ed i termini ex art. 193 T.U.E.L.,

**sollecita** l'Organo di revisione ad un'attenta vigilanza secondo le indicazioni di cui in motivazione;

**dispone** che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Dragoni (CE), perché ne dia comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza, all'Organo di revisione dell'ente;

**rammenta** l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con invito a darne comunicazione a questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019.

Il Magistrato Estensore

Raffaella Miranda

Il Presidente

Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria il 4 novembre 2019

Il Direttore della Segreteria

dott. Mauro Grimaldi